



*Ministero degli Affari Esteri*  
*e della Cooperazione Internazionale*  
Autorità nazionale - UAMA

**OGGETTO: SETTIMO PACCHETTO SANZIONI UE CONTRO RUSSIA E BIELORUSSIA**

La Commissione Europea, con pubblicazione sulla GUUE, L190 del 19 luglio, L193 e L194 del 21 luglio, ha emanato il settimo pacchetto di sanzioni contro la Russia e la Bielorussia, in risposta alle reiterate azioni della Federazione Russa per la destabilizzazione dell'Ucraina e al coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa. Per quanto concerne la Bielorussia è stato adottato il Regolamento di esecuzione e di modifica n. **1321/2022**. Con riferimento alla Federazione Russa, il pacchetto include la decisione PESC **1276/2022** ed il Regolamento n. **1269/2022**. Con i Regolamenti UE **1273/2022** e **1274/2022**, e il Regolamento di esecuzione e di modifica n. **1270/2022**, è stato invece emendato il Reg. 269/2014 relativo alle sanzioni nei confronti di determinate entità implicate nel conflitto in Ucraina.

A mero titolo illustrativo, si riporta una sintesi delle principali misure riferite a questioni di più diretta competenza di UAMA. Nel rinviare alla sopra menzionata legislazione restrittiva dell'Unione, si precisa che il presente testo vale come strumento di consultazione e non produce alcun effetto giuridico. Per la consultazione dei testi consolidati si rinvia al sito EUR-LEX:

Regolamento CE 765/2006:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02006R0765-20220720>

Regolamento UE 833/2014:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014R0833-20220722>

Regolamento UE 269/2014:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0269-20220721>

### **BIELORUSSIA**

Con riferimento al regime sanzionatorio nei confronti della Bielorussia (Regolamento CE 765/2006), si segnala una revisione dell'All. I, contenente una serie di entità e soggetti nei cui confronti non è possibile trasferire alcun tipo di risorsa economica. In tal senso, si è previsto il delisting di "Cham Wings Airlines".

### **FEDERAZIONE RUSSA**

Per quanto concerne il regime sanzionatorio nei confronti della Federazione Russa (Regolamento UE 833/2014), si segnalano le seguenti misure adottate.

L'**art. 3 nonies** prevede ora una particolare eccezione relativa all'esportazione non commerciale di beni di lusso elencati nell'All. XVIII: "Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle merci di cui ai codici CN 7113 00 00 e CN 7114 00 00 elencate nell'allegato XVIII per uso personale da parte di persone fisiche che viaggiano dall'Unione europea o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinate alla vendita".

Con l'**art. 3 sexdecies**, vengono poi introdotte delle restrizioni commerciali relative al settore dell'oro. In particolare, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, è vietato prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni relativi al settore dell'oro, e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni. Le autorità competenti possono tuttavia autorizzare il trasferimento o l'importazione di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Russia.

Per gli effetti dell'**art. 5 bis bis**, sono state anche introdotte delle deroghe relative al divieto di effettuare operazioni con le entità indicate nell'All. XIX. In particolare, risultano ora derogabili:

- le operazioni necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi del presente regolamento;
- le operazioni strettamente necessarie per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, se tali operazioni sono coerenti con gli obiettivi del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 269/2014.

Sono state inoltre aggiunte nuove entità in **All. IV**, concernente una serie di soggetti che non possono essere utenti finali di beni ad alta tecnologia o a duplice uso:

- Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz
- Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz
- Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI)
- Rosatomflot

Sono oggi stati infine modificati i seguenti allegati:

- **All. VII**, includendo ulteriori beni ad alta tecnologia oggetto di sanzione;
- **All. X**, ove si sono aggiunti ulteriori prodotti relativi alla liquefazione del gas naturale e raffinazione del petrolio;
- **All. XXIII**, concernente un elenco di beni sanzionati, utili per il rafforzamento del potenziale industriale della Federazione Russa.